



POS. CNR N. 661/14

**Consiglio  
Nazionale delle  
Ricerche**

REP. CNR CN. N. 26687



**ENTE ITALIANO  
DI NORMAZIONE**

## ACCORDO QUADRO

TRA

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

E

**UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE**

A 2

Consiglio  
Nazionale  
Ricerche

N. 0072481

08/10/2014

ENTE ITALIANO  
DI NORMAZIONE**ACCORDO QUADRO**

tra

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - con sede in Roma, 00185 - Piazzale Aldo Moro, 7 - C.F. 80054330586 (di seguito in breve "CNR"), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Luigi Nicolais, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - con sede in Milano, 20137 - Via Sannio 2 - P.I. 06786300159 C.F. 80037830157 (di seguito in breve "UNI"), nella persona del suo Presidente Piero Torretta, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso UNI,

**PREMESSO CHE**

- CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.
- CNR, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può
  - a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
  - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  - c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
  - d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;

- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
  - f) contribuire, a livello nazionale ed internazionale, con riferimento ai settori disciplinari ed alle aree tecnologiche di sua competenza, tanto alla definizione ed allo svolgimento di progetti di ricerca pre-normativa quanto all'elaborazione di prassi di riferimento e di norme tecniche.
- UNI è l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, senza scopo di lucro, costituito nel 1921, il cui fine è quello di svolgere attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico, e le cui competenze vengono riconosciute dal Regolamento UE n.1025/2012; è membro italiano del CEN - Comitato Europeo di Normazione - e dell'ISO - Organizzazione Internazionale di Normazione.
  - UNI ha tra i propri compiti istituzionali
    - a) l'elaborazione di norme tecniche attraverso le proprie Commissioni Tecniche ed Enti Federati
    - b) il coordinamento della partecipazione nazionale alle attività di normazione in ambito europeo (CEN) ed internazionale (ISO);
    - c) la diffusione della cultura normativa, con idonee azioni di informazione e formazione presso il mondo della produzione, della ricerca, della pubblica amministrazione e della società civile.

#### PREMESSO INOLTRE CHE

- In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n, 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
- Il 25 giugno 2012 il Consiglio Direttivo UNI ha approvato una nuova politica associativa che, mantenendo le categorie previste dal proprio Statuto (Socio Fondatore, Socio Effettivo Socio di Diritto, Socio Onorario, Socio Aderente), introduce una classificazione per dimensione e per tipologia dei soggetti nonché individua delle aggregazioni multi-quota corrispondenti ad una diversificazione di servizi, alle quali possono liberamente ricondursi le associazioni, le federazioni e le confederazioni rappresentative di impresa ed attività professionali.

- Ai sensi dello Statuto UNI (artt. 2, 8, 19, 22 e 25) ed del suo Regolamento Attuativo (art. 5.2 e 10.1), CNR è Socio di Diritto di UNI e, in quanto tale, è esentato dal contributo di associazione ad UNI, ha facoltà di designare 2 rappresentanti nel Consiglio Direttivo, di cui uno nella Giunta Esecutiva, ed è rappresentato nell'Assemblea dei Soci UNI esprimendo 1 voto .

### CONSIDERATO CHE

- Ai sensi del Regolamento (UE) N.1025/2012 ed in merito alla partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea, l'articolo 5 comma 2 recita "(...) le organizzazioni europee di normazione incoraggiano e facilitano un'adeguata rappresentanza, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca, di università e di altri soggetti (...)".
- la sinergia tra il CNR ed UNI può, ad un lato, favorire importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento su tematiche di ricerca di particolare rilevanza per le attività a carattere pre-normativo e, dall'altro, apportare un significativo valore aggiunto all'elaborazione di norme tecniche e prassi di riferimento, garantendone il rigore scientifico e l'imparzialità rispetto ad interessi di parte.
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza, in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con spiccata connotazione interdisciplinare, tutti gli aspetti inerenti alle tematiche correlate alla pre-normazione ed alla normazione.
- CNR ed UNI possono intraprendere iniziative di scambio con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado.
- CNR ed UNI manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse su tematiche correlate alla pre-normazione ed alla normazione e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti, tra le quali attività di ricerca pre-normativa, di formazione avanzata e di divulgazione riguardanti le tematiche di comune interesse.
- CNR e UNI manifestano l'interesse a giovare, reciprocamente, della partecipazione di personale tecnico-scientifico qualificato nell'ambito delle Commissioni Tecniche UNI e degli Enti Federati.

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### 1. Premesse

Le premesse ed i considerata costituiscono parte integrante del presente Accordo e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Atti convenzionali ed ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

### 2. Finalità

CNR e UNI, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per Legge, cooperano per una gestione razionale ed efficace della partecipazione del proprio personale tecnico-scientifico alle attività di ricerca pre-normativa e di normazione, nell'ambito delle Commissioni Tecniche UNI e delle rappresentanze nazionali nelle sedi normative europee (CEN) ed internazionali (ISO), ed altre iniziative di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della cultura della normazione volontaria.

Le modalità e le forme di collaborazione potranno essere regolate attraverso la stipula di specifici atti convenzionali adottati nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

CNR e UNI, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dall'attività di normazione ed utilizzo degli stessi in ambito economico e sociale ed a livello nazionale e internazionale.

### 3. Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi congiunti e le iniziative poste in essere riguarderanno principalmente:

- lo sviluppo di attività di ricerca pre-normativa e normativa;
- la definizione e la realizzazione di attività di divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche e della cultura della normazione;
- lo scambio di informazioni, di idee e di esperienze tra CNR ed UNI, nell'intento di rafforzarne e perfezionarne l'attività, nonché di agevolarne l'unità di indirizzo nella soluzione dei problemi di comune interesse;

e, in particolare, la promozione ed il coordinamento della partecipazione, anche a livello europeo ed internazionale, del personale tecnico-scientifico del CNR alle attività di ricerca pre-normativa ed a quelle di normazione.

Per la realizzazione delle predette iniziative, CEN e UNI intendono promuovere un processo di collaborazione atto a garantire che qualificate risorse del CNR, allo scopo designate da un Comitato appositamente nominato all'interno del CNR, possano partecipare alle attività delle Commissioni Tecniche dell'UNI.

#### 4. Comitato di Designazione

Viene istituito un Comitato di Designazione, con il compito di designare - previa valutazione delle candidature pervenute - il personale tecnico-scientifico che partecipa, in veste di Rappresentante CNR, alle attività di normazione svolte dall'UNI sia nell'ambito delle sue Commissioni Tecniche che a livello CEN e ISO.

L'obiettivo è quello di coordinare la partecipazione del personale CNR alle predette attività di normazione al fine di migliorare l'efficacia dei contributi tecnico-scientifici apportati.

Il Comitato di Designazione è composto da 4 membri:

- i 2 Rappresentanti CNR nel Consiglio Direttivo UNI;
- un Rappresentante della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture (DCSRSI) - Struttura di Particolare Rilievo "Supporto alle Partecipazioni Societarie e Convenzioni" (SPR SPSC);
- un Rappresentante del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (DIITET).

Il Comitato può avvalersi del supporto di personale del CNR e/o dell'UNI, con specifiche competenze nell'ambito delle tematiche individuate.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato possono essere effettuate, a propria discrezione, dal CNR, dandone comunicazione scritta all'UNI.

Il Comitato, valuta le proposte di partecipazione avanzate dal personale del CNR, previo parere espresso da parte dei Direttori di Istituto.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo, da inviarsi a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti eventualmente coinvolti.

## 5. Nomine di esperti ad UNI

CNR provvede, esclusivamente attraverso il Comitato di Designazione, ad indicare i seguenti rappresentanti ed a comunicare la loro eventuale sostituzione:

- esperti con diritto di voto, indicando le Commissioni, le Sottocommissioni e/o i Gruppi di lavoro UNI di proprio interesse;
- osservatori senza diritto di voto, indicando gli Organi Tecnici UNI (Commissioni, Sottocommissioni o i Gruppi di lavoro) di proprio interesse.

Inoltre, in tali Organi Tecnici dovranno partecipare in qualità di "osservatori CEN/ISO" senza diritto di voto anche i membri nominati nei *Working Group* CEN e ISO interfacciati, in affiancamento agli esperti designati.

Per queste partecipazioni si applica il Regolamento Attuativo dello Statuto UNI.

CNR si rende disponibile a raccogliere e segnalare ad UNI tematiche di interesse in relazione ad esigenze e problematiche individuate, al fine di indirizzare le opportunità di lavori tecnici di elaborazione di norme ovvero di redazione di prassi di riferimento.

UNI si impegna ad aggiornare tempestivamente i propri archivi degli esperti nominati da CNR ed a raccogliere le istanze espresse dallo stesso provvedendo ad interessare la propria struttura di competenza al fine di individuare le soluzioni.

UNI si impegna a coinvolgere CNR, e viceversa, nei momenti di discussione e confronto sui temi strategici e di indirizzo per la normazione, sia in contesti formali ed informali, tra i quali si cita in via non esaustiva il Comitato "Sicurezza".

## 6. Servizio di informazione normativa

UNI attiva tutte le sinergie possibili affinché CNR possa beneficiare, in analogia ai soci UNI, di tutte le informazioni inerenti l'attività normativa, i nuovi progetti e quelli in corso, i principali avvenimenti nazionali, europei ed internazionali.

A tal fine UNI spedisce a CNR 1 (una) copia dei 10 numeri annuali della rivista U&C e trasmette a 10 (dieci) indirizzi E-mail la newsletter periodica UNINotizie, riportante le notizie istituzionali sulla normazione tecnica.

CNR ha il diritto di visualizzazione delle informazioni riservate del sito Internet UNI, tramite apposita password di accesso.

Inoltre, l'Area Comunicazione UNI e CNR provvederanno ad indentificare le possibili

collaborazioni utili a fornire articoli ai rispettivi siti Internet, organi d'informazione ed ogni altro strumento ritenuto opportuno.

#### 7. Atti convenzionali

CNR e UNI provvederanno a formalizzare e rendere operative eventuali iniziative comuni di ricerca pre-normativa e normativa attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi, tenuto conto delle specifiche competenze e dei rispettivi mandati statutari.

CNR e UNI promuoveranno altresì la costituzione di più ampi partenariati, in funzione delle specifiche attività congiunte di ricerca pre-normativa, di normazione, di formazione, di divulgazione ed altre iniziative di carattere comune.

Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti contraenti e disciplineranno anche il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente e/o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente e/o singolarmente dalle stesse. Tale regime di proprietà delle conoscenze sarà regolato nel rispetto ed ai sensi di quanto stabilito nel D. Lgs 10/2/2005 n. 30.

#### 8. Comunicazioni, monitoraggio ed incontri periodici

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo sarà ritenuta valida esclusivamente se effettuata presso i rispettivi referenti che CNR e UNI indicheranno a seguito della firma dell'Accordo.

CNR e UNI si impegnano ad incontrarsi periodicamente ed ogni volta ritenuto necessario, per discutere e valutare l'andamento della collaborazione, condividendo le reciproche esperienze ed studiando possibili miglioramenti, nonché stipulando gli Atti convenzionali.

#### 9. Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.



Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

10. Decorrenza dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di 5 (cinque) anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e da Atti convenzionali.

11. Modifiche

Qualora nel corso dei quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

12. Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

13. Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata - totalmente e/o parzialmente -

non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l' invalidità e/o l' impossibilità di attuazione.

14. Cessione

Il presente Accordo non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

15. Spese ed oneri

Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Ulteriori ed eventuali risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, e da altri soggetti interessati.

16. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale.

Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

17. Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A - parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'Accordo avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2013.

18. Dichiarazione delle Parti

CNR e UNI riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Il presente Accordo Quadro, composto di due premesse, un considerando e 18 punti, redatto su 10 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Roma, li

**8 OTT. 2014**

CNR

Consiglio Nazionale delle Ricerche

(Il Presidente)

Luigi Nicolais

UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

(Il Presidente)

Piero Totretta